

**Carpi, 21/12/2023**

*Comunicazione 08/2023*

**Oggetto: Aggiornamento preposti**

Con questa comunicazione proviamo a fissare qualche punto di riferimento per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento dei preposti.

Sappiamo che l'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 ha definito la formazione del preposto come integrativa di quella del lavoratore. Quindi il preposto riceve prima la formazione in quanto lavoratore (4 ore di formazione generale + 4/8/12 ore di formazione specifica in base all'Ateco) e integra con 8 ore di formazione specifica come preposto. Fin qui tutto chiaro e oramai consolidato.

Nel 2021, a seguito di infortuni gravissimi ed eventi molto tragici in materia di sicurezza sul lavoro, il Governo emanò un Decreto-legge (il 146/2021) che modificava alcuni punti del D. Lgs. 81/2008. Tra questi punti vi fu un **significativo rafforzamento degli obblighi e delle responsabilità del preposto** e la **modifica della sua formazione**.

Riportiamo qui di seguito i due punti di rilievo dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 (comma 1 lettera a e lettera f-bis) come modificati in base al DL 146/21.

**Articolo 19 - Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività del lavoratore** e informare i superiori diretti;

...

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

L'obbligo del preposto di interrompere l'attività del lavoratore o l'attività in generale ha già fatto discutere molto, ma vogliamo concentrarci ora sull'art. 37, anch'esso modificato da DL 146/21.

### **Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con **modalità in presenza** e devono essere **ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

*Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".*

L'attuale ASR del 21/12/2011 prevede per la formazione del preposto un aggiornamento quinquennale.

Cosa si deve fare quindi? È quinquennale o biennale?

Interviene sul punto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la sua Circolare n. 1/2002 che conclude una serie di considerazioni (le potete vedere nel documento allegato) con:

***Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.***

Lo possiamo tradurre in parole povere con <<Fino a quando non verrà modificato l'accordo Stato / Regioni sulla formazione, la formazione del preposto non può essere sanzionata se non effettuata ogni due anni>>

Di questo avviso sono peraltro alcuni organismi che raggruppano enti di formazione, consulenti e formatori di importanza nazionale.

Ci sembra tuttavia fondamentale ricordare che le altre modifiche apportate dal DL 146/2021 al D.Lgs. 81/2008 sono già ora completamente operative:

- La **designazione dei preposti deve essere formalizzata** a cura del DDL e la conoscenza dei preposti deve essere diffusa a tutti i lavoratori, ad esempio mediante organigrammi, comunicazioni, etc.
- I **preposti hanno nuove responsabilità** e di questo devono essere resi consapevoli (vedi art. 19) quindi indipendentemente dall'aggiornamento questi aspetti li devono conoscere: se non fate aggiornamento a breve, va tuttavia fatto incontro con i preposti per rendergli noto le importanti variazioni
- I **lavoratori devono essere addestrati** e questa attività deve essere registrata da qualche parte (ammesso anche supporto informatico); questa attività è in genere demandata ai preposti che sono i naturali istruttori dei neo-assunti

A conferma di quanto sopra vi sono già alcune sentenze di condanna per alcuni preposti che non hanno interrotto condotte pericolose dei loro lavoratori e ciò ha portato a infortuni gravissimi o mortali.

Il preposto deve quindi quantomeno essere reso edotto delle sue nuove responsabilità: se formato a fine 2021 la scadenza sarebbe il 2026 quindi passerebbero 5 anni senza che sappia che deve adottare un ben diverso registro nella vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza.

Va anche segnalato che alcuni Enti di controllo, da noi interpellati, si sono manifestati non del tutto sintonizzati sulla presa di posizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, soprattutto per la ragione che una circolare interna all'Istituto NON può avere maggior valore di una Legge. Tradotto: non è detto che gli Enti non sanzionino in caso di formazione effettuata con cadenza quinquennale.

Ma la questione più rilevante, come già detto, è che il preposto deve già essere a conoscenza dei suoi nuovi doveri. Sugeriamo quindi di comunicare quanto prima ai vostri preposti gli obblighi che li riguardano e di pianificare delle specifiche iniziative di formazione e aggiornamento già sulla nuova cadenza biennale.

Cordiali saluti  
Staff Norsaq